

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO n. 48 del 5 LUGLIO 2018

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IL DOTT MICHELE ZANGARDI

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO CHE

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire che, nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i compiti di cui all’art 16 della L.R. n. 24/2012.

come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016.

PREMESSO ANCORA CHE

Con la L.R. n. 24/2012 è stata disposta la cessazione dei Consorzi ATO, la cui attività di liquidazione è stata affidata all'attività di commissariamento in favore di soggetti ad hoc individuati;

Con la L. R. n. 20/2016 è stata istituita l'Agazia per i rifiuti che, in qualità di organo di governo subentra ai Consorzi una volta ultimata la fase di liquidazione.

CONSIDERATO CHE

- con decreto ingiuntivo n. 305/2012 – n. 2291/2012 R.G., emesso in data 29/11/2012 dal Tribunale di Lucera – Sezione Lavoro, G.L. dott. Mario De Simone, veniva ingiunto nei confronti dell'ATO FG1, in persona del Commissario ad Acta G. Mongiello, ed in favore del dott. Michele Zangardi, il pagamento della somma di € 63.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione e sino al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria che si liquidavano in complessivi € 750,00, oltre accessori come per legge;

- avverso il detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG3 chiedendo la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo;

- il detto giudizio di opposizione iscritto a ruolo al n. 48/2013 R.G.L., nel contraddittorio delle parti, veniva definito con sentenza n. 46/2017 emessa in data 05/04/2017 dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro e Previdenza, G.L. Dott. Mario De Simone, con la quale la opposizione veniva dichiarata inammissibile e, nel contempo, veniva dichiarato esecutivo l'emesso decreto ingiuntivo con condanna della parte opponente anche al pagamento delle spese di giudizio che venivano liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge;

- essendo divenuto esecutivo il decreto ingiuntivo n. 305/2012 – n. 2291/2012 R.G., emesso in data 29/11/2012 dal Tribunale di Lucera – Sezione Lavoro, G.L. dott. Mario De Simone, per l'importo di € 63.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, il dott. Michele Zangardi, a ministero dell'avv. Giovanni Florio, essendo stata istituita con L.R. 20/08/2012 n. 24, così come modificata dalla L.R. 04/08/2016 n. 20, l'Ager – Agenzia Territoriale Regione Puglia – Servizio di Gestione Rifiuti, quale unico organo di governo per il servizio di gestione dei rifiuti già di competenza delle autorità d'ambito territoriali ottimali, con nota datata 01/03/2018, assunta al protocollo dell'Ager di Bari al n. 1248 del 12/03/2018, richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 69,166,98 (sessantanovemilacentosessantasei/98) così determinata:

Capitale liquidato con decr. ing n. 305/2012

€

63.000,00

Interessi legali dal 29/11/2012 al 01/03/2018 € 2.877,98

Compensi e spese liquidate nel d.i. con oneri ed accessori € 897,00

Compensi liquidati in sentenza con oneri ed accessori € 2.392,00

- che è volontà del dott. Michele Zangardi, al fine di evitare le procedure esecutive, definire bonariamente la questione ove gli venga offerto a totale tacitazione di ogni suo avere, e nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente proposta, a fronte dell'importo di € 69.166,98 come innanzi determinato, l'importo complessivo di € 63.289,00 (sessantatremiladuecentoottantanove/00) così determinato:

Capitale liquidato con decr. ing n. 305/2012 decurtato €

60.000,00

Interessi legali azzerati € 000000

Compensi e spese liquidate nel d.i. con oneri ed accessori € 897,00

Compensi liquidati in sentenza con oneri ed accessori € 2.392,00

Nel suddetto importo non è conteggiato il costo di registrazione sia del decreto ingiuntivo n. 305/2012 – n. 2291/2012 R.G. emesso in data 29/11/2012 dal Tribunale di Lucera – Sezione Lavoro, sia della sentenza n. 46/2017 emessa in data 05/04/2017 dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro e Previdenza, al quale, ove dovuto, provvederà direttamente l'Ager – Agenzia Territoriale Regione Puglia – Servizio di Gestione Rifiuti al momento della richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Alla stregua di quanto innanzi, il Dott. Zangardi per tramite del proprio legale, al fine di evitare le procedure esecutive con ulteriore aggravio di spese, ha proposto a quest'Agenzia atto transattivo al fine di evitare le procedure esecutive con ulteriore aggravio di spese.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;

i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;

Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Talchè- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una

transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.

VALUTATO CHE

Nella fattispecie sussistono i requisiti per l'ammissibilità della transazione, in particolare l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), la disponibilità del diritto oggetto della transazione, la patrimonialità del rapporto giuridico, nonché la reciprocità delle concessioni. (cfr., *ex multis*, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861);

appare sussistere la **convenienza economica** della transazione per l'Agenzia;

sotto il profilo della legittimazione della Agenzia giova evidenziare che, per quanto innanzi esposto, il Giudice del Lavoro, in accoglimento delle pretese economiche del Dott. ZAngardi ha condannato il Sindaco di Foggia, nella veste di commissario liquidatore al pagamento delle somme in favore dello stesso Zangardi;

successivamente, il Comune di Foggia, giusta nota del 22 maggio 2018 prot.n. 55190, dopo aver proceduto a trasferire tutte le somme residue appartenenti all'ex Oga e Consorzio Ato FG/1 a quest'Agenzia, ha formalmente proceduto a delegare l'Agenzia medesima, alla definizione delle questioni ancora pendenti;

e, comunque, per completezza, giusta nota del 20.06.2018 prot.n. 0003041, è stato rappresentato ai tutti Comuni della provincia di Foggia la volontà di procedere al riconoscimento delle somme per cui è causa al Dott. Zangardi.

Alla stregua di tutto quanto precede, pare potersi ritenere nella fattispecie che la transazione risulta ammissibile attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti *ex lege*, e per come definiti dalla giurisprudenza formatasi in subiecta materia, chiara appare, inoltre l'*utilitas* per l'Agenzia intesa quale convenienza economica per quest'Agenzia.

VISTI

La L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;

la nota del Sindaco di Foggia del 22 maggio 2018 prot. n.55190;

il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucera Sez. Lavoro n. 305/2012;

DECRETA

Le premesse e gli atti fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **PROCEDERE**, in esecuzione di quanto stabilito nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lucera, al riconoscimento delle somme pretese dal Dott. Michele Zangardi, come in narrativa, e per l'effetto procedere alla sottoscrizione della transazione;
2. **DARE ATTO** della sussistenza nella fattispecie di tutti i presupposti *ex lege* sottesi per la stipula della transazione;
3. **DARE ATTO** che l'importo di € **63.289,00** trova copertura finanziaria nel bilancio corrente dell'Agenzia cap 904 (Liquidazione ATO provincia Foggia);
4. **APPROVARE E SOTTOSCRIVERE** la sottoscrizione della transazione, che al presente provvedimento si allega quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con il Dott. Michele Zangardi;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti".

Il Commissario ad Acta

Avv. Gianfranco Grandaliano